


COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Polizia Locale - e-mail: poliziamunicipale@comune.povoletto.ud.it
Largo Mons. Cicuttini 1 - 33040 POVOLETTO - C.F. 80002890301 - P.I. 00331300301

tel. 0432 664082 Fax 664094

apertura al pubblico (martedì 11.00-12.30 / giovedì 17.00-18.00).

Prot. n. 8230

N° 16/2021 REGISTRO ORDINANZE

Povoletto 03.08.2021

OGGETTO : Ordinanza viabilità.

IL SINDACO

VISTA l'istanza di prot. 8099 del 02.08.2021 con la quale la **E-distribuzione Spa con sede a Gemona del Friuli in Via Osoppo 241**, chiede la temporanea sospensione della circolazione veicolare a Povoletto frazione Salt in Via IV Novembre fronte civ. 6-8 come da documentazione planimetrica dell'intervento che fa parte integrante del presente provvedimento **per n 1 giorno lavorativo previsto per il giorno 04.08.2021 dalle ore 13.00 alle ore 17.00**, al fine di procedere all'esecuzione di sostituzione di vari componenti della cabina enel;

ESAMINATO:

- La localizzazione del cantiere;
- Il tipo di strade interessate e le loro caratteristiche tecniche;
- Natura e durata della situazione;
- Importanza del cantiere ed effetti di questo sulla circolazione e dell'ingombro sulla strada;
- Visibilità legate alle caratteristiche della strada e alle particolari condizioni ambientali;
- Velocità e tipologia del traffico;

CONSIDERATO che il tratto di strada comunale risulta non avere un'ampiezza sufficiente per consentire il senso unico alternato;

Visti gli artt.5,6,7, e 21 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

Dato atto che nell'assunzione del presente atto non si rileva alcuna ipotesi di "conflitto di interessi" previste dall'art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge anticorruzione n 190/2012

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto l'art.6 comma 4 del Cds, l'ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 6 comma 5 del Cds; precisa infine che le ordinanze sono emanate per le stradali comunali e vicinali dal Sindaco, vista la temporanea assenza del dirigente incaricato.

ORDINA

PER IL GIORNO 04.08.2021 dalle ore 13:00 alle ore 17:00 LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA COMUNALE VIA IV NOVEMBRE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N 6-8 come da documentazione planimetrica dell'intervento che fa parte integrante del presente provvedimento al fine di procedere all'esecuzione di sostituzione di vari componenti della cabina enel;

DISPONE

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà dare preventiva comunicazione ai residenti interessati e agli altri utenti della strada indicando, il periodo temporale di sospensione temporanea della circolazione stradale, e segnalando in modo

chiaro percorsi alternativi;

durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare in detto tratto di strada potrà eventualmente essere concesso il transito, salvo casi di palese pericolo per l'incolumità pubblica ai seguenti soggetti:

ai mezzi di soccorso;

la presente ordinanza dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti o Ditte interessate e si dovrà darne la massima diffusione

SI DISPONE INOLTRE

IL RICHIEDENTE DOVRÀ COMUNICARE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO EMAIL (indirizzo email poliziamunicipale@comune.povoletto.ud.it) LA DATA DI INIZIO LAVORI IL GIORNO PRECEDENTE ALL'INIZIO DELLA STESSA

E' FATTO OBBLIGO

alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla posa ed al mantenimento di tutta la segnaletica stradale temporanea prevista dal Cds e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione sia per le ore diurne che notturne, inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza della circolazione veicolare ai sensi dell'art.21 del CDS e relativo regolamento di esecuzione provvedendo inoltre ad installare le dovute deviazioni del traffico sulle vie adiacenti. Inoltre la richiedente dovrà provvedere ad oscurare idoneamente la segnaletica contrastante con quella temporanea, che quest'ultima dovrà essere rimossa e ripristinata quella permanente appena il cantiere sarà terminato.

Alla ditta esecutrice, verrà fatto carico di ogni controversia civile e penale derivante da qualsiasi inadempienza, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale.

Agli organi di polizia stradale è fatto obbligo dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- Questo Ente inoltre si riserva la facoltà con atto motivato di revocare integralmente o parzialmente la presente ordinanza in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza nessun indennizzo
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs 285/92e ss. mm.(Nuovo Codice della Strada)
- Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla chiusura sopra indicata sono a carico del richiedente senza nulla pretendere da quest'Amministrazione.

AVVERTE ALTRESI'

- Che Alla ditta esecutrice, verrà fatto carico di ogni controversia civile e penale derivante da qualsiasi inadempienza, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale.
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art 27 c 3 del D.Lgs 285/92 ss.mm. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che decide in merito entro 60 giorni e con le formalità dell'art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.s. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.
- Ai sensi dell'art 3 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 contenete nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

**Il Sindaco
CASTENETTO Giuliano**

Firmato digitalmente da: CASTENETTO GIULIANO
Data: 03/08/2021 15:33:21